



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 – cp-gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 136/2015

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTA: la nota n.14511 della Soprintendenza Archeologia Puglia — Taranto datata 29.12.2015 circa la segnalazione di un relitto di presumibile interesse archeologico, adagiato sul fondale sabbioso a circa 2,5 metri, a NE della Penisola della Strea;

VISTA: la denuncia di ritrovamento presentata da Sig. Calasso Remì in data 29.12.2015 all'Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea;

VISTA: la comunicazione di ritrovamento di un relitto in posizione Lat.40°15.121'N — LONG. 017° 53.865'E (WGS 84) dell'Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea;

RITENUTO: altresì necessario interdire la zona per porre in essere ogni opportuna misura a tutela e salvaguardia di quanto scoperto;

VISTI: gli artt. 17, 28,30 e 81 del Cod. Nav. nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione — Parte Marittima;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo a nord est della penisola della Strea del Comune di Porto Cesareo (Le), adagiato sul fondale marino di circa 2,5 metri, ad una distanza di circa 100 metri dalla costa, precisamente in posizione LAT. 40°15.121'N - LONG 017°53.865'E (WGS 84), risulta essere sommerso un relitto di presumibile interesse archeologico, pertanto,

ORDINA

ART. 1

Nell'area demaniale marittima di cui al RENDE NOTO, per un raggio di metri 50 (cinquanta), dal richiamato punto, come meglio rilevabile nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente ORDINANZA, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la pesca professionale e sportiva, il transito, la navigazione nonché le immersioni subacquee e qualsiasi altra ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare per fini ludico - ricreativi, diportistici, e/o professionali.

Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi mezzi navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

ART. 2

I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca differente fattispecie o reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna, previa registrazione nella raccolta ufficiale tenuta da questo Ufficio e sino a termine esigenze.

Gallipoli (Le), 30/12/2015

f. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Attilio Maria DACONTO t.o.

